

CONTENZIOSO

Condizioni per la celebrazione dell'udienza da remoto

di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione >

Le esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica impongono l'adozione, a cura dei capi dei singoli uffici giudiziari, ex [articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020](#), di **misure organizzative** per la trattazione delle controversie al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati, tra le persone nel periodo compreso tra il **16 aprile ed il 30 giugno 2020** (giunge, al momento della pubblicazione, notizia che il termine del 16 aprile sia stato **prorogato al 12 maggio**).

Le alternative contenute nel Decreto emergenziale, puntualmente descritte al comma 7, possono essere:

- **l'udienza a porte chiuse** (lettera e);
- **l'udienza da remoto** (lettera f);
- **il rinvio dell'udienza** (lettera g)
- **l'udienza cartolare** (lettera h).

Il legislatore non ha tuttavia individuato i **criteri di svolgimento** dell'una o dell'altra modalità, ovvero delle ipotesi nelle quali debba essere previsto il rinvio, di talché se ne deduce come la scelta della soluzione dovrà essere rimessa al **consenso** o alla **disponibilità delle parti** del processo tributario (giudice, uffici, contribuenti, difensori).

Prescindendo da analisi di tipo **quantitativo** (valore della controversia) o **qualitativo** (rilevanza delle questioni trattate) ai fini della individuazione del rito prescelto, è intuitivo come **l'udienza da remoto** sia quella che più si avvicina al concetto di udienza "di persona", consentendo ai difensori, seppur a distanza, lo svolgimento orale delle difese e l'interlocuzione con il collegio giudicante.

Vale la pena precisare che tale modalità si distingue dall'**udienza** (comunque pubblica) con cui le parti partecipano **"mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della"**

riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale”, prevista dall'[articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018](#).

Tra le misure da adottare per assicurare le finalità previste dalla norma, la lettera f) del predetto comma 7 disciplina dunque *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”* (disposizione applicabile al procedimento tributario sulla base della previsione del successivo **comma 21**).

Tale procedura può essere disposta dal giudice, **in luogo sia dell'udienza pubblica che di quella camerale partecipata**, ed è subordinata, secondo la normativa emergenziale, al rispetto di **precisi requisiti**, quali:

- la **salvaguardia del contraddittorio**;
- l'**effettiva partecipazione delle parti**;
- la **libera volontà delle parti**.

La **salvaguardia del contraddittorio** trova infatti tutela nella Carta Costituzionale, quale attuazione del diritto di difesa, ex **articolo 24** e quale attuazione del giusto processo ex **articolo 111**, nonché all'**articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali**.

L'**effettiva partecipazione** delle parti impone che, preliminarmente alla trattazione dell'udienza, la segreteria della sezione incaricata comunichi, nell'avviso di trattazione (in caso di udienza non ancora fissata) il giorno, l'ora e la data del collegamento, ovvero, in caso l'udienza sia stata già fissata, una separata comunicazione che, in assenza di previsioni sul punto, si ritiene debba rispettare un **termine “congruo”** (verosimilmente, non inferiore a 10 giorni liberi).

Quanto alla **libera volontà delle parti**, il testo dalla norma pare propendere per una espressa manifestazione del **consenso** (alla trattazione tramite video collegamento da remoto) da rendere **in sede di trattazione** dell'udienza, di cui viene dato atto nel verbale, al pari delle dichiarazioni rese al giudice ai sensi dell'[articolo 126 c.p.c.](#)

Tuttavia, nel silenzio della **lettera f)**, si ritiene che la “libera volontà” **non possa essere manifestata tramite “silenzio – assenso”** e, dunque, il giudice non potrà verbalizzare la sussistenza di tale requisito nell'**assenza** di una delle parti in sede di collegamento.

Così come si ritiene, secondo canoni di economia processuale, che la “libera volontà” possa essere più ragionevolmente espressa in un **momento precedente** l'udienza, con comunicazione da eseguire ai sensi dell'[articolo 16 o 16-bis, D.Lgs. 546/1992](#).

Infine, si ricorda che la **mancanza di una delle parti in sede di collegamento**, l'invio alla

segreteria del mancato consenso all'udienza da remoto ovvero, in ipotesi di **insormontabili difficoltà** di collegamento (di una qualsiasi delle parti) costituiranno le ragioni a che il giudice dovrà disporre del **rinvio** della trattazione a data successiva (per ora) al **30 giugno 2020**.